



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA

Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali

RF 4/2020
CAON. 469/2020
REP. 5/2020
SENT. 4/2020

riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - dott. Paolo Puzone | <i>Presidente</i> |
| - dott. Alessandro Pellegri | <i>Giudice Relatore</i> |
| - dott. Ilario Ottobri | <i>Giudice</i> |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso, rubricato al nr. **44/2020 di IF**, presentato in data **26.06.2020** da "CENTRO VERDE GIOVANNELLI – S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA" per la dichiarazione dell'autofallimento;

Ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 9 L. fall.;

visto il verbale dell'udienza tenuta in data 17.09.2020, fissata per costituire comunque il contraddittorio sull'istanza di fallimento (benché si tratti di autofallimento);

a scioglimento della riserva di riferire al collegio assunta all'esito dell'udienza tenuta in data 17.09.2020;

OSSERVA

Presupposti soggettivi: "Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo" (art. 1, L.F.).

Dalla lettura degli atti emerge con evidenza che la società ricopre la qualifica di imprenditore "privato" (ossia non avente qualifica di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività "commerciale".

Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1, comma primo, L.F., risulta dunque soddisfatto.

Risultano altresì soddisfatti i presupposti soggettivi c.d. dimensionali richiesti dall'art. 1, comma secondo, L.F.:



- nel ricorso per l'autofallimento la stessa società ammette specificamente di aver avuto, negli esercizi 2016, 2017 e 2018 un attivo, ricavi e un indebitamento tutti ampiamente superiori alle soglie: nella specie tutti superiori ad un milione di euro ed anzi in certi casi superiori a due milioni di euro (v. ricorso, pag. 6 e tabella ivi inserita nel corpo del ricorso);
- Il bilancio relativo all'esercizio 2018, depositato in Camera di Commercio, evidenzia un attivo patrimoniale totale pari a circa Euro 1.826.409,00 (superiore alla relativa soglia fissata in Euro 300.000,00 dall'art. 1 comma secondo lettera "a" L.F.), un passivo totale patrimoniale di pari importo e comunque un indebitamento complessivo pari ad Euro 1.655.938,00 ossia superiore alla relativa soglia fissata in Euro 500.000,00 dall'art. 1 lettera "c" L.F. e un "valore totale della produzione" pari ad Euro 1.119.113,00 (ossia superiore alla soglia fissata in Euro 200.000,00 per i "ricavi lordi" dalla lettera "b" della medesima disposizione normativa citata);
- secondo la citata disposizione normativa, il superamento anche di una sola delle predette soglie anche per uno solo dei tre esercizi precedenti quello nel quale è stata depositata l'istanza di fallimento costituisce presupposto non solo necessario ma anche sufficiente per ritenere integrato il requisito soggettivo dimensionale dell'avvenuto superamento della soglia di fallibilità.

Tali elementi concreti e specifici offrono solida conferma alla operatività della presunzione legale relativa di avvenuto superamento della soglia di fallibilità:

- parte resistente ha essa stessa chiesto la dichiarazione del proprio fallimento e con tale condotta processuale ha ammesso di avere dimensioni superiori alla soglia di fallibilità.

Pertanto, l'esito dell'operatività della presunzione legale relativa di superamento delle soglie risulta confermato da elementi specifici e concreti provati dagli atti del presente processo.

Presupposto oggettivo: "stato d'insolvenza" (art. 5, L.F.) con specifico riferimento a società in stato di liquidazione volontaria.

Nel caso in cui l'istanza di fallimento riguardi, come nella presente fattispecie, una società in stato di liquidazione volontaria, condivisibile dottrina ha evidenziato che *"la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio*



sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Si tratta di un indirizzo pacifico che la giurisprudenza di legittimità ha inaugurato con la nota sentenza 10.04.1996, n. 3321: perché ricorra questa differenza tra l'impresa in attività e quella in liquidazione lo dice la giurisprudenza: l'impresa in liquidazione – diversamente da quella in attività – non si propone di restare sul mercato, ma ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Di conseguenza non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., 17.11.2016, n. 23428 che ha recentemente confermato orientamento costante risalente a Cass. 14.10.2009 cui ha aderito anche la giurisprudenza di merito con varie pronunce di varie Corti di Appello)";

Nella presente fattispecie, la stessa società ricorrente espone specificamente di avere un attivo totale stimato (al 31.12.2019) in Euro 1.905.870,00 e un passivo totale stimato alla stessa data in Euro 2.732.049,00

La lettura del bilancio depositato in Camera di Commercio, relativo all'esercizio 2018, evidenzia un "totale immobilizzazioni" pari ad euro 101.628,00 e un "totale debiti" pari ad Euro 1.655.938,00.

Risulta dunque confermato, anche dai dati ufficiali (a conferma delle allegazioni di parte) che l'attivo effettivamente liquidabile appare manifestamente insufficiente a far fronte al complessivo indebitamento maturato nel tempo.

Tanto appare di per sé sufficiente per ritenere soddisfatti i criteri giurisprudenziali sopra richiamati che presiedono all'accertamento dello stato di insolvenza di una società in liquidazione volontaria.

Tali elementi pongono su un piano secondario l'osservazione di parte ricorrente secondo cui il credito verso la società "Giardini della Versilia" andrebbe svalutato: quand'anche tale svalutazione dovesse essere effettivamente fatta, tale sarebbe solamente un elemento ulteriore a riprova dello stato di insolvenza, ma secondario posto che a tal fine le poste attive che si prendono in maggiore considerazione sono (non tanto i crediti quanto) quelle costituite dalle immobilizzazioni, con particolare riferimento alle immobilizzazioni materiali, che nella specie appaiono manifestamente incapienti rispetto all'indebitamento



complessivo, evidenziandosi che la maggioranza dei debiti (appostati per Euro 1.519.337,00) sono debiti a breve scadenza, ossia esigibili entro l'esercizio successivo rispetto a quello cui si riferisce il bilancio.

Quanto sopra esposto assorbe l'ultima osservazione che segue.

L'entità complessiva debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare comporta il superamento del limite pari ad Euro 30.000,00 quale soglia dell'indebitamento rilevante, onde dar luogo alla dichiarazione di fallimento (art. 15, ult. comma, l.fall.).

Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la dichiarazione del fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile, in funzione di Tribunale Fallimentare, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa:

1. **DICHIARA** il fallimento della società "**CENTRO VERDE GIOVANNELLI – S.R.L.**" – **IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA**, corrente in MASSA (MS), C.F. 00462440454;
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro PELLEGRINI e quali Curatori l'Avv. **Davide CAGETTI** e il Rag. **Massimo BELLAVIGNA** che comporranno un unico organo denominato "Curatela" e che suddivideranno tra loro, *pro quota* di un mezzo ciascuno, l'unico compenso (senza alcuna maggiorazione per collegialità dell'incarico onde non gravare la procedura di ulteriori spese);
3. **STABILISCE** il giorno **14.01.2021 alle ore 9.00** presso questo Palazzo di Giustizia per l'adunanza dei creditori in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato.
4. **ASSEGNA** ai creditori e a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle relative domande.




5. **ORDINA** a fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.
6. **MANDA** alla Cancelleria affinché provveda, entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione ai sensi dell'art. 137 c.p.c. del testo integrale della presente sentenza al PUBBLICO MINISTERO e al fallito e alla comunicazione per estratto al curatore e al/ai richiedente/i il fallimento, nonché alla trasmissione, anche per via telematica, sempre per estratto, all'Ufficio del Registro delle imprese di Massa Carrara per l'annotazione.

1 ottobre 2020

Così deciso il giorno ~~02.10.2020~~ nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Il Giudice estensore
Alessandro Pellegrini



Il Presidente

Paolo Puzone



Depositato in Cancelleria il

01 OTT. 2020

IL CANCELLIERE
Dott. Raffaele PEPE

